

Indicazioni relative alla legge sul lavoro

VI. Esecuzione della legge
5. Giurisdizione amministrativa
Art. 58 Diritto di ricorso

LL

Art. 58

Articolo 58

Diritto di ricorso

Contro le decisioni delle autorità cantonali e federali hanno inoltre diritto di ricorso le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati.

È per principio legittimato a ricorrere chi è toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione a chiederne l'annullamento o la modifica. Per quanto concerne le decisioni e i permessi, sono legittimati al ricorso sia il datore di lavoro che il lavoratore, nella misura in cui sono direttamente interessati dalla decisione. Le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori hanno un proprio diritto di ricorso. Esse possono interporre ricorso anche se la persona colpita dalla decisione

non è un membro dell'associazione o se non si opporrebbe alla decisione di propria iniziativa. Contrariamente alle condizioni richieste per il ricorso di un'associazione, non occorre qui che la maggior parte dei membri dell'associazione abbia un interesse all'annullamento della decisione in questione.

La procedura di ricorso è regolamentata nella Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (RS 172.021).